

ORDINANZA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE
alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW,
legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW,
valida dal 21° ciclo (del 3 ottobre 2025)

Il Municipio di Cevio, richiamati (stato dell'ultima modifica):

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 15 marzo 2023;
- il Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) del 6 dicembre 2023;
- la Direttiva per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e gli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW del 22 agosto 2019 (DirCC);
- la Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'AICAA (VKF);
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

o r d i n a :

Art. 1 – Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l'ammontare della tassa è definita nell'art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale.
4. I controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW, motori stazionari e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.

Art. 2 – Ciclo dei controlli e avviso di controllo

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili.
Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.
2. Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.
Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAI o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.
3. Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 (Allegato 2 OIAI) o 100 ore (Allegato 3 OIAI) l'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica seguente (punto 4.), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.
4. Per gli impianti domestici a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6) il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.
5. Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni, fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.
6. Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la 1° misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAI; i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto.
Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizioni delle autorità competenti (Comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.
7. I proprietari o i detentori degli impianti, riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal controllore ufficiale designato dal Municipio.

Art. 3 – Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dall'Allegato 1 del *Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)*.

3. Il proprietario o il titolare dell'impianto deve in particolare:
 - a. **art. 46 LPAmb** – obbligo di informare il controllore incaricato
"1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini";
 - b. **art. 14 OIAI** – permettere l'esecuzione delle misurazioni
"3 Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili";
 - c. **art. 6 cpv. 3 ROIAI** – annunciare gli impianti
b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti energetici.

Art. 4 – Controllore incaricato

1. Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene deciso dal Municipio tramite una regolare procedura LCPubb giusta l'art. 11 cpv. 1 DirCC, la delibera o il rinnovo dell'incarico viene pubblicato sull'albo comunale e sul sito del Comune.
2. Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAI, 26 e 29 RUEn secondo la lista di controllo MT2 "Esecuzione dei controlli ufficiali" edita dalla *Commissione per il controllo della qualità* (QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC. Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un rapporto che descrive l'esito del controllo, informandone il proprietario o gestore dell'impianto.
3. Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere sul territorio giurisdizionale a lui assegnato altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti d'interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

Art. 5 – Doveri e compiti del controllore incaricato

1. Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle *Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna* (RMis) edizione 2018.
2. A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.
3. È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
4. Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat all'USAS e all'Ufficio comunale preposto se richiesto.
5. Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

Art. 6 – Categorie tariffarie dei vari tipi di impianti

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie tariffarie.

- a) **Categoria 1** – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:
- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a gas ad aria soffiata
 - bruciatore a olio ad aria soffiata
- b) **Categoria 2** – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:
- bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a gas ad aria soffiata
 - bruciatore a olio ad aria soffiata
- c) **Categoria 3** – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:
- bruciatore a olio o gas a 2 stadi
 - bruciatore a olio o gas modulante
- d) **Categoria 4** – Motori stazionari
- Impianti ibridi e di cogenerazione a gas
 - Gruppi elettrogeni e compressori diesel
- e) **Categoria 5** – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC
- Impianti in vena d'aria
 - Impianti radianti e impianti speciali
- f) **Categoria 6** – Impianti a legna ≤ 70 kW
- a) Impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico
 - b) Impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico
 - c) I forni pane / pizza a legna / pellet per uso professionale (forni industriali)
 - d) Le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali)
 - e) Altri impianti senza circuito idraulico misurati unicamente in caso di reclamo
 - f) Controllo visuale e ceneri (VK1)

Art. 7 – Tasse per il controllo periodico

1. Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, sono definite come segue (Tassa cantonale esclusa):
 - a) Impianti di categoria 1 CHF 90.-
 - b) Impianti di categoria 2 CHF 120.-
 - c) Impianti di categoria 3 CHF 190.-
 - d) Impianti di categoria 4 CHF 145.-
 - e) Impianti di categoria 5 CHF 145.-
 - f) **Impianti di categoria 6** (legna ≤ 70 kW)
 - a) Carica automatica CHF 330.-
 - b) Carica manuale CHF 355.-
 - c) Forni pane/pizza CHF 330.-
 - d) Imp. accumulazione CHF 355.-
 - e) Misura per reclamo CHF 270.-
 - f) Controllo visuale CHF 60.-

2. Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:
 - a) A partire dal 2° spostamento appuntamento, supplemento CHF 25.-
 - b) Multa per appuntamenti mancati CHF 60.-

Art. 8 – Tasse per altri controlli

1. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.

2. Impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000 e art. 32 OIA – lett. a TCC); il controllore registrerà la **cartolina di regolazione** nel ComComDat. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.
→ Tassa per la registrazione **cartolina di regolazione** nel ConComDat CHF 35.

3. **Registrazione certificato** comprovante la pulizia dello **spazzacamino**
→ Tassa per la registrazione del **rapporto spazzacamino** unica CHF 35.-

4. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un **sollecito di regolazione e/o pulizia**.
→ Tassa unica di **sollecito di regolazione e/o pulizia** CHF 35.-

5. Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio (art. 4 cpv. 2 – Controllore incaricato), il controllore/l'UTC/Municipio ordina i provvedimenti necessari e dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.
→ Tassa unica per il **controllo di verifica** CHF 70.- (Tassa cantonale esclusa)

6. Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.
- Tassa per la **registrazione delle ore di funzionamento** nel ConComDat CHF 45.-

Art. 9 – Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della procedura in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

a)	Diffida per la mancata regolazione	CHF 100.-
b)	Diffida per il mancato risanamento	CHF 100.-
c)	Ordine di messa fuori esercizio forzata	CHF 150.-
d)	Messa fuori esercizio forzata (MFEF)	CHF 300.-
e)	Mancata presenza durante la MFEF	CHF 150.-
f)	Altre prestazioni → tariffa oraria a regia	CHF 120.-
g)	Solleciti scritti in forma raccomandata	CHF 60.-
h)	Mancata notifica nuovo impianto	CHF 60.-

Art. 10 – Debitore

1. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare/controllato o dal detentore dello stesso.
2. La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
3. La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

Art. 11 – Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sugli impianti a combustione del 27 gennaio 2020.

Art. 12 – Entrata in vigore

Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione.

Art. 13 – Rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 14 – Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni e successivamente sul sito del Comune.

Per il Municipio

La Sindaca

Il Vicesegretario

Comune
di
Cevio



Adottata con Risoluzione municipale n° 1037 del 30-09-2025

Pubblicata all'albo comunale dal 6 ottobre 2025 al 4 novembre 2025

Cevio, 3 ottobre 2025